



Regolamento per la valutazione delle domande di ammissione ad anni successivi al primo ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Magistrale e ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano.

(Regolamento approvato dal Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 6 maggio 2026 – decorrenza ammissioni/trasferimenti a.a. 2026/2027)

Art. 1
Oggetto

1.1 Il presente Regolamento disciplina le ammissioni ad anni successivi al primo ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Magistrale e ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano.

1.2 Le richieste di ammissione ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Magistrale e ai Corsi di Laurea Magistrali a ciclo unico ad accesso programmato nazionale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano possono essere considerate, per anni successivi al primo, esclusivamente nei limiti dei posti disponibili, nel rispetto imprescindibile della programmazione nazionale vigente per l'anno di riferimento e delle intervenute disponibilità di posti.

1.3 Possono presentare istanze di ammissione ad anni successivi al primo le tipologie che rientrano nelle fattispecie di seguito indicate:

1. studenti iscritti a Corsi di Laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano (cambio di polo);
2. studenti iscritti al medesimo Corso di Laurea presso altro Ateneo;
3. studenti iscritti al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria verso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e viceversa;
4. studenti iscritti ad altro Corso di Laurea;
5. laureati in corsi di laurea e laurea magistrale.

1.4 Per i Corsi di Laurea delle professioni sanitarie non sono prese in considerazione le domande presentate da studenti iscritti all'ultimo anno di corso (3° anno di corso), nella posizione di fuori corso e per anni di corso antecedenti all'anno di corso a cui lo studente è iscritto.

1.5 Per i Corsi di Laurea Magistrale delle professioni sanitarie non sono prese in considerazione le domande presentate da studenti iscritti all'ultimo anno di corso (2° anno di corso) e nella posizione di fuori corso.

1.6 Per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico non sono prese in considerazione le domande presentate da studenti iscritti al penultimo e ultimo anno di corso (5° e 6° anno di corso), nella posizione di fuori corso e per anni di corso antecedenti all'anno di corso a cui lo studente è iscritto. Per gli studenti iscritti ad altro corso di studio e ai già laureati sarà la Commissione a prevedere l'anno di iscrizione sulla base della valutazione del curriculum accademico del candidato.



1.7 Per i Corsi di Laurea e Corsi di Laurea Magistrale delle professioni sanitarie, le domande di ammissione ad anni successivi al primo sono prese in considerazione solo se presentate da studenti provenienti dal medesimo corso di laurea presso altro Ateneo, in quanto per l'accoglimento è obbligatoriamente richiesto dai Regolamenti dei corsi il superamento dell'esame di tirocinio professionalizzante dello specifico corso di studio.

1.8 Non verranno prese in considerazione istanze di trasferimento presentate da studenti immatricolati con riserva in sovrannumero, presso altra sede universitaria ad uno dei corsi di studio a numero programmato, a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria amministrativa.

1.9 Per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico non sono prese in considerazione le domande presentate da candidati che abbiano già conseguito il medesimo titolo di studio.

Art. 2

Modalità e termini di presentazione della domanda

2.1 La domanda deve essere presentata esclusivamente online tramite la procedura reperibile nel sito www.unimi.it nella sezione dedicata studiare/frequentare un corso di laurea/iscriversi/trasferirsi alla statale, tra l'1 giugno e il 30 giugno di ogni anno accademico.

Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale utile.

Le istanze di nulla osta si intendono per l'anno di corso immediatamente successivo a quello attualmente frequentato nell'ateneo di provenienza.

2.2 Il candidato è tenuto a versare apposito contributo determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

L'importo e le modalità di pagamento sono indicate alla pagina <https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/iscriversi/trasferirsi-alla-statale>, allo specifico avviso riferito ai corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, sia quelli svolti in lingua italiana sia quello svolto in lingua inglese, il contributo previsto sarà specifico per ogni istanza di trasferimento che il candidato vorrà presentare per uno o più dei quattro corsi di studio attivati presso l'Università degli Studi di Milano. Per tali corsi di studio sarà formulata una specifica graduatoria, di cui al successivo art. 6 del presente regolamento, anche per ogni singolo corso di studio di Medicina e Chirurgia svolto in lingua italiana.

2.3 I candidati provenienti da un Ateneo italiano devono allegare alla domanda i seguenti documenti:

- a. dichiarazione sostitutiva di certificazione disponibile alla pagina <https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/iscriversi/trasferirsi-alla-statale> attestante:
 - iscrizione all'ultimo anno di corso di laurea frequentato e posizione (regolare, ripetente);
 - elenco degli esami sostenuti con indicazione dei relativi Settori Scientifico-



Disciplinari e CFU/ECTS o equivalenti secondo la normativa dello stato di provenienza, delle relative frequenze e delle rispettive votazioni ottenute;

- elenco dei corsi di insegnamento frequentati per i quali non sia ancora stato sostenuto l'esame con indicazione dei relativi Settori Scientifico-Disciplinari e CFU.
- b. piano degli studi complessivo del Corso di Laurea frequentato su carta intestata dell'Università;
- c. programma didattico dettagliato dei corsi di insegnamento frequentati su carta intestata dell'Università.

2.4 I candidati provenienti da Università estere devono allegare alla domanda le certificazioni rilasciate dall'Ateneo di provenienza attestanti quanto richiesto alla lettera a) del punto 2.3 corredate di traduzione in lingua italiana legalizzata.

I documenti di cui alle lettere b) e c) del punto 2.3 devono essere prodotti su carta intestata dell'Università estera, con timbro e firma della persona preposta dall'Ateneo al rilascio del documento in lingua ufficiale del paese straniero dell'Ateneo di provenienza unitamente alla relativa traduzione ufficiale, ovvero in lingua Inglese, Francese, Spagnola o Tedesca.

2.5 Gli studenti di università estere devono altresì presentare un documento rilasciato dall'Università di provenienza che descriva il sistema di valutazione adottato dove sia anche specificata la votazione minima e la votazione massima.

2.6 La domanda di trasferimento deve pervenire, a pena di esclusione, completa di tutta la documentazione richiesta al presente articolo.

2.7 Per la valutazione delle istanze di ammissione le Commissioni procederanno alla valutazione dei soli titoli e/o esami conseguiti e certificati alla data di scadenza individuata al punto 2.1. Lo studente accolto potrà aggiornare la carriera con i titoli acquisiti successivamente alla scadenza, di cui al punto 2.1, all'atto della richiesta di convalida della carriera pregressa presentata secondo le indicazioni della Direzione Segreteria Studenti e Diritto allo Studio. Nella valutazione dei programmi, ai fini della convalida degli esami, le Commissioni specifiche di ogni Corso di Laurea potranno richiedere il parere scritto dei docenti dei rispettivi corsi di insegnamento per il relativo Corso di Studio. Per la convalida degli esami sostenuti, in caso di non corrispondenza dei programmi didattici, possono essere richieste dalle Commissioni prove integrative.

Art. 3

International Medical School – documenti aggiuntivi

3.1 Per gli studenti che chiedono l'iscrizione al Corso di Laurea International Medical School, in aggiunta alla documentazione prevista dal precedente art. 2, è necessaria una certificazione attestante che il corso frequentato sia stato svolto in lingua inglese.

3.2 La documentazione prevista all'articolo 2.3 può essere presentata in lingua inglese purché rilasciata dall'Ateneo di provenienza.

3.3 Per gli studenti di madre lingua non italiana che chiedono il trasferimento al Corso di Laurea International Medical School dal 3° anno di corso in avanti è richiesto un certificato di conoscenza della lingua italiana di livello B2 o superiore (quadro comune



europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue – QCER). **Sono considerati esentati da tale obbligo gli studenti:**

- a) che hanno conseguito un titolo di scuola secondaria superiore o un titolo di laurea di primo livello in lingua italiana in Italia;**
- b) che hanno conseguito un titolo di scuola italiana all'estero.**

I candidati che intendano avvalersi delle esenzioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma sono tenuti a presentare idonea certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti e/o apposita autocertificazione ai sensi della normativa vigente.

3.4 Le certificazioni di italiano come lingua straniera accettate dall'Ateneo sono reperibili sul sito www.unimi.it nella sezione dedicata [studiare/competenze linguistiche/test e corsi di italiano](#).

Art. 4

Posti disponibili

4.1 La disponibilità di posti liberi per ciascun anno di corso, verificata annualmente dalla Segreteria Studenti sulla base della rilevazione del numero totale di studenti iscritti per ogni rispettivo anno di corso, è pubblicata sulla pagina <https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/iscriversi/trasferirsi-alla-statale> entro il 30 maggio di ogni anno.

Art. 5

Criteri di valutazione delle domande

5.1 Le Commissioni preposte a valutare le istanze sono nominate dal Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, come di seguito indicato:

- per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico la Commissione è composta dal Presidente del Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, dal Presidente, e/ o da un suo delegato, di ogni Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico e dal Delegato del Rettore per Disabilità ed Handicap;
- per i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie la Commissione è composta dal Presidente del Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, dal Delegato per i Corsi di Laurea delle professioni sanitarie, da 4 Presidenti di Corso di Laurea delle professioni sanitarie e dal Delegato del Rettore per Disabilità ed Handicap;
- per i Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie la Commissione è composta dal Presidente del Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, dal Delegato per i Corsi di Laurea Magistrale delle professioni sanitarie, da 2 Presidenti di Corso di Laurea delle professioni sanitarie e dal Delegato del Rettore per Disabilità ed Handicap.

5.2 Le rispettive Commissioni valutano le singole domande in riferimento ai seguenti criteri:

- congruità del programma didattico degli esami sostenuti presso l'università o corso



- di laurea di provenienza;
- numero di crediti formativi universitari acquisiti (o crediti equivalenti secondo la normativa dello stato di provenienza) e votazioni riportate negli esami;
 - verifica, rispetto agli esami svolti da parte dello studente nell'Ateneo o corso di laurea di provenienza, delle propedeuticità e dei blocchi previsti dai rispettivi Regolamenti didattici in essere dei Corsi di Laurea, dei Corsi di Laurea Magistrale e dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato della Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Milano;
 - la valutazione della carriera pregressa dei candidati studenti sarà formulata solo sulla base dell'ultimo corso di studio dove lo studente è iscritto e non su eventuali altre esperienze didattiche interrotte e già valutate dall'Ateneo di provenienza;
 - non si terrà conto di parziali di esami effettuati dai candidati. Per essere valorizzati, ai fini del punteggio finale di cui al successivo art. 6, i corsi di insegnamento integrati costituiti da più moduli devono essere sostenuti nella loro interezza;
 - eventuali corsi singoli saranno presi in considerazione solo se effettuati nel medesimo corso di studio presso altro Ateneo rispetto al corso di studio dove il candidato ha prodotto istanza di ammissione.

5.3 Per le valutazioni delle istanze presentate per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico (sia Medicina e Chirurgia svolto in lingua italiana, sia International Medical School, sia Odontoiatria e Protesi Dentaria) la Commissione terrà anche conto della strutturazione del curriculum didattico del corso di studio dei candidati, valutandone l'adeguatezza rispetto alla specifica articolazione dei singoli Corsi di Studio dell'Università degli Studi di Milano. Per il Corso di Studio International Medical School si terrà anche conto in particolare della specifica metodologia pedagogica adottata incentrata nell'associare differenti discipline in corsi integrati multidisciplinari.

5.4 In considerazione della eterogeneità dei corsi di studio disciplinati e nel rispetto dei criteri e dei principi già stabiliti dal presente regolamento, le Commissioni di valutazione potranno procedere alla definizione di ulteriori criteri di dettaglio. Gli stessi sono resi pubblici anteriormente alla fase di valutazione.

Art. 6

Formulazione delle graduatorie

6.1 Le domande formalmente idonee sono accettate nei limiti dei posti disponibili. Nel caso in cui le domande valutate idonee siano superiori alle eventuali disponibilità di posti, le rispettive Commissioni formulano una graduatoria definita in base ai seguenti criteri di priorità enunciati in ordine di prevalenza:

- 1) trasferimenti interni di studenti iscritti a Corsi di Laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano (cambio di polo). Qualora i posti vacanti venissero coperti da studenti interni con priorità 1 il posto recuperato sarà messo a disposizione del Corso di Laurea cedente. Sarà la Commissione preposta, tenendo conto dei principi e dei criteri previsti dal presente regolamento, a determinare la formulazione della nuova graduatoria ed eventuali integrazioni;



- 2) trasferimenti da parte di studenti iscritti al medesimo Corso di Laurea presso altro Ateneo;
- 3) trasferimenti da parte di studenti iscritti al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria verso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e viceversa;
- 4) laureati in Medicina e Chirurgia UE per trasferimenti su Odontoiatria e Protesi Dentaria o laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria UE per trasferimenti su Medicina e Chirurgia;
- 5) trasferimenti da parte di studenti iscritti ad altro Corso di Laurea;
- 6) ammissione di studenti già laureati in corsi di laurea e laurea magistrale diversi rispetto a quelli previsti al precedente punto 4).

6.2 Le Commissioni procederanno alla valutazione delle istanze tenendo conto delle suddette tipologie e tenendo conto dell'ordine di priorità sopra individuato: 1), 2), 3), 4), 5), 6). Solo qualora, valutate le istanze riferite alla categoria 1), residuassero posti vacanti, si procederà alla valutazione delle istanze riferite alle successive categorie nell'ordine sopraindicato.

6.3 A parità di condizioni la Commissione, procede all'esame delle domande avvalendosi della seguente formula al fine di determinare un punteggio di merito che tenga conto della votazione riportata in ciascun esame riconosciuto e del numero di crediti formativi universitari (CFU) acquisiti o equivalenti:

$$\sum_{i=1}^n (\text{voto}_i \times \text{CFU}_i)$$

dove

n = numero totale di esami sostenuti

i = identifica il singolo esame sostenuto

A parità di punteggio, verrà considerato elemento premiante la minore età anagrafica dei candidati.

Art. 7

Casi particolari

7.1 L'applicazione del presente articolo è integralmente subordinata all'assenza di eventuali indicazioni contrarie contenute nel Decreto Ministeriale che annualmente disciplina le modalità alle quali devono attenersi gli Atenei per la disciplina delle ammissioni relative agli anni successivi al primo.

7.2 Le determinazioni relative alla possibilità di avviare o meno la procedura descritta nel presente articolo verranno comunicate, a seguito dell'adozione del citato decreto ministeriale, con apposito avviso che verrà pubblicato sulla pagina web <https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/isciversi/trasferirsi-alla-statale>.



7.3 Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, possono presentare istanza di trasferimento, anche in deroga al numero programmato, gli studenti con handicap grave ex art. 3, comma 3, della Legge 104 del 1992, o con invalidità superiore al 66%, che al momento dell'iscrizione al test di accesso erano residenti in uno dei Comuni della Città metropolitana di Milano o che necessitino di cure e/o assistenza in strutture localizzate nel territorio della città metropolitana di Milano.

7.4 Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, possono altresì presentare istanza di trasferimento, anche in deroga al numero programmato, al fine di ottenere un ricongiungimento familiare:

- a) gli studenti genitori di bambini con età non superiore a tre anni che, al momento dell'iscrizione al test di accesso, erano residenti in uno dei Comuni della Città metropolitana di Milano, e nel quale abbia altresì la residenza la propria famiglia di origine;
- b) le studentesse in stato di gravidanza che, al momento dell'iscrizione al test di accesso, erano residenti in uno dei Comuni della Città metropolitana di Milano, e nel quale abbia altresì la residenza la propria famiglia di origine;
- c) gli studenti che dichiarino l'intenzione di riconoscere la paternità del figlio nascituro di una donna in stato di gravidanza residente in uno dei Comuni della Città metropolitana di Milano e dei quali la donna attesti la paternità del dichiarante.

7.5 Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, possono infine presentare istanza di trasferimento, anche in deroga al numero programmato, al fine di ottenere un ricongiungimento familiare:

- gli studenti con un genitore con handicap grave ex art. 104, comma 3, della Legge n. 104 del 1992 o con un grado di invalidità superiore al 66% residente in uno dei Comuni della Città metropolitana di Milano.

7.6 Le istanze dovranno essere corredate da idonea e completa documentazione. La presentazione di dichiarazioni e documentazioni false determinerà la segnalazione alle competenti autorità giudiziarie e l'avvio di procedimenti disciplinari nei confronti di quanti siano stati trasferiti in ragione delle false dichiarazioni.

7.7 Le istanze le cui condizioni sono riconducibili al presente articolo saranno valutate solo se presentate da studenti iscritti al medesimo corso di studio presso l'Ateneo di provenienza.

7.8 La valutazione della Commissione, per l'accoglimento o meno dell'istanza, terrà anche conto della carriera pregressa dello studente, al fine di verificarne la corrispondenza ai criteri individuati al punto 5 del presente Regolamento. Tale valutazione è insindacabile.

7.9 Il numero di ammissioni in deroga non potrà comunque superare il 4% dei posti stabiliti nell'offerta formativa dell'anno di corso a cui sia richiesto il trasferimento.

Art. 8

Pubblicazione degli esiti



8.1 Le Commissioni, alla conclusione dei propri lavori, inviano i verbali conclusivi alla Presidenza del Comitato di Direzione della Facoltà per l'approvazione degli atti indicando per ognuno degli studenti interessati i seguenti elementi:

- idoneità formale della domanda (presenza dei requisiti, completezza della documentazione);
- anno di corso a cui sia possibile iscrivere lo studente sulla base dei requisiti indicati dal Regolamento del Corso di Laurea.

8.2 Gli esiti delle valutazioni saranno pubblicati sul sito dell'Ateneo alla pagina <https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/isciversi/trasferirsi-alla-statale> entro il 15 settembre. Gli studenti, la cui domanda è stata accolta, sono tenuti ad iscriversi all'anno di corso stabilito dalla Commissione entro il termine reso noto unitamente alla pubblicazione degli esiti. A seguito dell'iscrizione viene rilasciato il nulla osta di accettazione che deve essere trasmesso all'Università di provenienza per completare il trasferimento.

8.3 La pubblicazione degli esiti vale come notifica a tutti gli effetti, non saranno inviate comunicazioni personali.

8.4 Gli studenti in possesso di titolo di studio conseguito all'estero sono tenuti a consegnare in fase di immatricolazione il diploma di scuola superiore, legalizzato, con traduzione ufficiale in italiano e Dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica competente per territorio oppure Attestato di comparabilità CIMEA. La traduzione non è richiesta per i documenti in lingua francese, inglese, tedesca e spagnola.

Art. 9

Istanze in autotutela

9.1 I candidati potranno presentare istanze in autotutela entro e non oltre il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria di merito.